

**DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E xxx
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
SITI IN C.SO LECCE 64 E VIA N. FABRIZI 55**

ART. 1

OGGETTO

L'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione a titolo gratuito a xxxx, in quanto soggetto aggiudicatario della procedura indetta con la deliberazione di Giunta comunale n. 686 del 18/11/2025, di seguito definito "Gestore", preso atto dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 del Regolamento comunale n. 397 "Acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili", dell'art. 14 del Regolamento comunale n. 373 "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici", le unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate al Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi, site a Torino al **piano quinto** dell'edificio lato **C.so Lecce 64** (N.C.E.U. foglio 1173, mappale 331, subalterno 23) e al **piano terzo** lato **Via Nicola Fabrizi 55** (N.C.E.U. foglio 1173, mappale 331, subalterno 8), individuate in apposite planimetrie, classificate quali Beni Indisponibili e presenti nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino, aventi valutazioni calcolate dal competente Servizio della Città pari ad Euro 3.530,00/anno (immobile di Via N. Fabrizi, 55) ed Euro 3.300,00/anno (immobile di C.so Lecce, 64) (di seguito "Locali").

Le cantine pertinenziali alle unità immobiliari oggetto del presente disciplinare non sono al momento attuale messe contestualmente in disponibilità. Qualora sia possibile disporre anche di tali locali di supporto, valutate le condizioni di idoneità e sicurezza, il presente disciplinare potrà essere integrato con apposito atto dirigenziale, previa integrazione delle relative valutazioni dei canoni commerciali.

La competenza sul rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti tecnici di cui al successivo art. 6 è attribuita al Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali del Dipartimento Servizi Sociali, Socio-sanitari e Abitativi, mentre, per quanto attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, la competenza e il monitoraggio sono attribuiti al Servizio gestionale afferente, individuato per il presente atto nel **Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale**.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali, non riferiti ai locali, si fa rinvio all'Avviso (Scheda A.3) allegato alla DD di indizione ex deliberazione di Giunta comunale n. 686 del 18/11/2025.

ART. 2

DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali in oggetto sono da destinarsi, esclusivamente per il servizio previsto, alla realizzazione delle azioni contemplate dal progetto xxx, secondo le specificazioni contenute nell'Accordo di Collaborazione.

E' vietata la cessione in godimento in tutto o in parte dei locali, la cessione dell'atto di messa a disposizione dei locali e di gestione dei servizi di cui al comma 1, nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività, senza preventiva autorizzazione della Città, pena la decadenza immediata della messa a disposizione.

Il gestore è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei locali per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dei locali, dovranno essere espressamente autorizzati dal Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 3

DURATA

La presente messa a disposizione ha durata triennale e decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare, eventualmente rinnovabile su indicazione dell'Amministrazione per un periodo utile a completare il percorso progettuale complessivo, acquisita esplicita richiesta da parte del Gestore, presentata nelle forme di rito entro il 15° giorno precedente la data di scadenza della messa a disposizione medesima.

E' prevista la possibilità di recesso da parte del gestore in corso di rapporto, tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di mesi tre. In tal caso rimarranno a carico del gestore tutte le spese sostenute per gli interventi di cui agli artt. 6, 7 e 8 senza alcun onere o indennità di sorta per l'Amministrazione.

L'Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla messa a disposizione per il perdurare di situazioni difformi dal presente rapporto contrattuale o incompatibili con l'ordinamento vigente o in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Per esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Alla scadenza o in tutti i casi di revoca o restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da cose non di proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente agli obblighi manutentivi previsti dal presente atto e a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In ogni caso il gestore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di revoca o restituzione anticipata dei locali. Due mesi prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate, qualora rientrino nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico del gestore o derivino da mancata manutenzione ordinaria, dovranno essere sanate prima della riconsegna; in caso di inadempimento, la Città potrà provvedere agli interventi manutentivi giudicati necessari, salvo rivalsa dei costi sul gestore. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5 in materia di arredi.

ART. 4 CONSEGNA

I locali sono consegnati al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta da apposito verbale di consegna; all'interno degli stessi non sono presenti beni mobili e attrezzature inventariati di proprietà della Città.

Il gestore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dei locali di cui all'art. 1, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull'espletamento delle attività di cui all'art. 2 e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese tutte le eventuali opere di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria da eseguire. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore.

L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

Con la sottoscrizione del disciplinare, il Gestore assume la custodia dei locali messi a disposizione ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

ART. 5 ARREDI

L'arredo dei locali messi a disposizione deve essere effettuato in maniera adeguata all'uso previsto e alle norme vigenti a cura del gestore. In ragione della natura pubblica del finanziamento, nell'acquisto degli arredi il gestore dovrà attenersi ai principi generali del codice dei contratti pubblici (economicità, pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato). Si precisa, inoltre, che tutti gli arredi dovranno essere nuovi e possedere i requisiti CAM.

Gli arredi acquistati con il contributo della Città dovranno essere immatricolati e registrati in apposito/i registro/i inventario/i di nuova istituzione; al termine della messa a disposizione tali beni mobili resteranno a disposizione della Città per l'eventuale nuovo periodo di gestione delle unità immobiliari.

In ordine a tutti i beni inventariati il gestore avrà la custodia, la manutenzione ordinaria e gli ulteriori obblighi spettanti al comodatario; per l'eventuale rottamazione e/o sostituzione, il gestore è tenuto a seguire la regolamentazione comunale in materia di beni mobili. Per quel che riguarda la sostituzione, il gestore dovrà eseguirla a sua cura e spese con arredi a norma e di analogo valore.

Qualora arredi a norma siano stati acquisiti con fondi propri dal gestore, al termine della messa a disposizione è fatta salva la possibilità di concordarne l'acquisizione da parte della Città a fronte di un corrispettivo pari al valore residuo della quota non ammortizzata.

Qualora nei locali siano presenti beni mobili di proprietà di precedenti gestori, le eventuali operazioni di sgombero e/o presa in consegna saranno definite con separate intese tra la Città, il Gestore e i precedenti occupanti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare a sua discrezione controlli sullo stato di manutenzione e sulla congruità dei beni mobili.

Al termine della messa a disposizione il gestore dovrà consegnare alla Città l'elenco dei beni mobili che rimarranno di proprietà della stessa.

ART. 6

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI

Il gestore provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, così come principalmente definiti dall'art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001 ("interventi di manutenzione ordinaria", interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti), dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27/4/1984 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 9/5/1984 e dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino.

Inoltre, il gestore dovrà effettuare le obbligatorie verifiche periodiche degli impianti di messa a terra per le unità immobiliari di propria competenza, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 462/01.

Sono, altresì, a carico del gestore:

- gli interventi di manutenzione straordinaria/riqualificazione edile ed impiantistica che il gestore intenda eseguire di propria iniziativa nei locali di cui all'art. 1;
- gli interventi per l'eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche all'interno dei predetti locali.

Inoltre, è onere del gestore eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, ancorché configurantisi come interventi superiori alla manutenzione ordinaria, sollevando pienamente la Città da ogni responsabilità sia civile, che penale derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma.

Tra gli interventi posti a carico del gestore si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché l'eventuale agibilità dei locali.

Gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia. Per l'esecuzione dei predetti lavori il gestore dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione scritta dei competenti Servizi Tecnici della Città, nonché tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia. Nessun onere dovrà gravare sulla Città di Torino sia per l'ottenimento di tali autorizzazioni, sia per l'esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o ai locali che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori.

La manutenzione straordinaria edile e impiantistica relativa ai locali di cui all'art. 1 è a carico dell'Amministrazione Comunale, che vi provvede direttamente o tramite il gestore degli impianti tecnologici della Città.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all'esterno o all'interno dei locali di cui all'art. 1, in relazione a eventi imprevisti, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del gestore e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al gestore qualora rientrino nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico di quest'ultimo o derivino da mancata manutenzione ordinaria.

Il gestore è tenuto a redigere annualmente o anche solo a semplice richiesta dell'Amministrazione un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali, che lo

trasmetterà ai competenti Servizi Tecnici della Città per le opportune valutazioni, allegando l'elenco delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura), le dichiarazioni delle stesse e tutte le certificazioni obbligatorie per legge rilasciate dalle medesime. La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del gestore, qualora gli interventi effettuati, rientranti tra quelli posti necessariamente a carico dello stesso, risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 7

PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. -

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

Sono a carico del gestore tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare la redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. a ed all'art. 28 del Decreto Legislativo medesimo), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione del D.M. 03/09/2021.

In particolare, il gestore dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di evacuazione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Sono a carico del gestore tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi vigenti negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).

ART. 8

DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'Amministrazione si impegna a consegnare copia dell'eventuale documentazione tecnica in suo possesso.

Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie previste dalle norme vigenti, di tutte le autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione d'uso dei locali di cui all'art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.

Il gestore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento per i servizi di cui all'art. 2.

Copia di tutta la documentazione tecnica e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali, mentre copia delle autorizzazioni riguardanti le attività dovrà essere consegnata al Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

ART. 9

SPESE

A decorrere dalla data di consegna dei locali sono a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, telefono, linea internet, acqua, riscaldamento), le spese per la pulizia dei locali, le spese relative all'uso, alla conservazione e alla manutenzione di servizi e beni condominiali. I contatori relativi alle utenze elettrica e gas cottura, collegati solo ai locali messi a disposizione ed attualmente non intestati alla Città, devono essere direttamente intestati al gestore; i costi relativi alle utenze centralizzate termica e idrica, intestate alla Città, devono essere addebitati al gestore secondo i criteri infra indicati.

In conformità con la Circolare n. 5171 del 22 giugno 2023 della Divisione Servizi Generali, il Gestore è tenuto a vigilare sui consumi rilevati dai contatori e l'inadempimento di tale onere rende imputabile ogni maggior costo legato a malfunzionamenti o perdite idriche occulte.

Saranno altresì a carico del Gestore la tassa rifiuti, tutte le eventuali tasse e/o imposte cui è assoggettabile il detentore dei Locali, nonché le eventuali spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori individuali. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da

Ditte munite di idonee qualificazioni.

Inoltre, qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali, sia ordinari che straordinari.

Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni:

- C.so Lecce 64: contatore elettrico autonomo POD IT020E00467186; contatore autonomo per gas cottura: codice cliente 120249776204 (riferito all'epoca in cui era intestato alla Città);
- Via N. Fabrizi 55: contatore elettrico autonomo POD IT020E00466804; contatore autonomo per gas cottura: matricola 0006133570, PDR 09951202585244.

Poiché all'interno del complesso edilizio in questione sono installati impianti centralizzati termico ed idrico intestati alla Città, la cui separazione, soprattutto per quanto riguarda l'impianto termico, presenta rilevanti problematiche tecniche, i contratti di fornitura resteranno intestati alla Civica Amministrazione.

Pertanto, a decorrere dalla data di consegna dei locali la Città provvederà nei confronti del gestore al recupero dei costi delle utenze calcolati sulla base dei seguenti criteri stabiliti dalla circolare prot. 9649 del 26.11.2012:

- per il riscaldamento (contatore a metano PDR 09951202497655, matr. 0020912621, sede tecnica CE-0527- A-ITCOL) il costo sarà addebitato in base alla percentuale rapportata al volume netto riscaldato dei locali in uso rispetto al volume totale riscaldato dell'immobile, nonché in base ai criteri di rilevazione consumi stabiliti dalla Società "IREN Mercato";
- per le ulteriori spese (acqua, luce scale, pulizia parti comuni, ecc.; utenza idrica: codice utente 0010131430, n. presa 0010016327, matr. 161003562) il costo sarà addebitato in base alla percentuale rapportata alla superficie netta dei locali in uso rispetto alla superficie totale dell'immobile.

A tal fine, il gestore avrà l'obbligo di comunicare i propri recapiti alla Divisione Patrimonio - Uff. Spese Ripetibili del Dipartimento Servizi Interni. Per il periodo intercorrente tra la consegna e la predetta comunicazione, la Città procederà a recuperare nei confronti del Gestore il 100% dei costi sostenuti.

ART. 10 PROPRIETA'

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal Gestore sui Locali sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione ex art. 934 c.c., senza che la medesima Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Gestore possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che i Locali abbiano subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c.

ART. 11 ASSICURAZIONI

E' fatto obbligo al gestore di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale dei locali messi a disposizione di cui all'art. 1, eventualmente approvato dall'Ufficio Valutazioni della Divisione Patrimonio.

Detta polizza deve avere la medesima durata della messa a disposizione o prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la presente messa a disposizione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo a favore del gestore.

Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali prima della sottoscrizione della messa a disposizione.

Il gestore è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi.

ART. 12 RESPONSABILITA'

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della messa a disposizione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del gestore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.

Il gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso. Il gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.FF.: obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 13

ACCERTAMENTI

I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali di cui all'art. 1 per accertamenti ed operazioni, nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

ART. 14

INADEMPIENZE

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del gestore di cui all'Avviso e di quelli assunti con il presente disciplinare e con l'Accordo di Collaborazione, fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della messa a disposizione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con l'Amministrazione.

ART. 15

OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il gestore s'impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso della messa a disposizione dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, con la sottoscrizione del presente disciplinare, danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall'esecuzione dell'atto medesimo verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati e ai requisiti di tali dati. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le misure di sicurezza sia tecniche sia organizzative imposte dalle norme applicabili per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente atto contro ogni accidentale o illegittima distruzione e/o perdita e/o danno e/o alterazione e/o divulgazione e/o accesso.

ART. 17

SPESE D'ATTO

Eventuali spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a carico del gestore.

ART. 18

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino.

Il gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Per accettazione

Torino, li
(data della sottoscrizione digitale)

Il Dirigente
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale
Dott. Uberto MOREGGIA _____

Il Legale Rappresentante
xxx
xxx _____